

Il Presidente del Consiglio Comunale, Campanella Rocco introduce il punto n. 3 all'ordine del giorno e cede la parola al relatore assessore Levante Giovanni che ricorda l'importanza dell'approvazione del regolamento in quanto il vigente approvato con deliberazione commissariale 1997 risulta vetusto e non in linea con le disposizioni di legge ed evidenzia pertanto la necessità di una nuova regolamentazione in grado di garantire una corretta disciplina della complessa materia cimiteriale ed invita il consiglio comunale ad approvare il nuovo regolamento di polizia mortuaria per la cui redazione ringrazia la Dottoressa Cirillo e l'Ing. Del Vecchio.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Ciardi Nicola che non ritiene condivisibile la succitata partecipazione dell'Ufficio tecnico comunale e da lettura di una comunicazione a firma del responsabile dell'ufficio Tencino Comunale Ing. Del Vecchio ove si evince che la competenza di tale ufficio è limitata alle opere realizzate ex ufficio e non a quelle realizzate da privati e che il settore Utc non detiene registri delle sepolture il cui aggiornamento è svolto dall'Ufficio Cimiteriale e quindi al Settore Affari Generali.

Ciardi prosegue il suo intervento comunicando che l'ufficio tecnico non ha ricevuto nessuna richiesta di parere in merito al regolamento e che pertanto vi sono uffici sopravvalutati che credono di essere l'unico ufficio del comune e invece dovrebbero prestare più attenzione a quello che fanno.

Il Presidente cede la parola al Sindaco il quale interviene brevemente ribadendo il suo ottimo rapporto con gli uffici comunali che ringrazia per il lavoro svolto e impegno profuso pur avendo un organico ridotto.

Riceve la parola la consigliera Gatti Antonella la quale si dichiara sconcertata in merito alla non condivisione dell'argomento all'interno della maggioranza e manifesta il dubbio che non ci sia stato alcun approfondimento da parte dei consiglieri sul regolamento e aggiunge che dalla comunicazione dell'Ing. Del Vecchio Antonino risulta evidente che non era stato messo assolutamente al corrente del lavoro che dovrà svolgere dall'approvazione del nuovo regolamento. La consigliera Gatti Antonella dichiara di avere numerose richieste in merito e chiede il rinvio del punto che viene essa ai voti e respinta con due voti favorevoli (Gatti e Cosola Saverio), otto contrari (tutta la maggioranza escluso Ciardi) e due astenuti (Ciardi e Campanella)

Si passa alla votazione per l'approvazione del regolamento che darà esito sotto indicato e si precisa che il Consigliere Caringella Giuseppe abbandona l'aula pochi istanti prima del voto.

Si rimanda integralmente ai verbali della ditta " Scripta Manet " conservati agli atti presso l' Ufficio di Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Adelfia è dotato di Regolamento cimiteriale approvato con deliberazione Commissariale n. 126 del 3/03/1997 il quale risulta essere obsoleto, superato e avulso dalle disposizioni di legge nel frattempo emanate che lo rendono non più in grado di assicurare la soddisfazione della complessa materia cimiteriale;

Considerato altresì,

- **che** è profondamente mutato l'atteggiamento delle persone nei confronti delle tipologie di sepoltura e che la gestione quotidiana dei servizi funerari evidenzia la necessità di una nuova regolamentazione;
- **che** è nell'interesse dell'Amministrazione Comunale adottare strumenti regolativi aggiornati, che siano in grado di disciplinare in modo corretto i rapporti giuridici con i propri cittadini, nel rispetto di quei principi di legalità e di imparzialità che devono caratterizzare l'operato della pubblica amministrazione;

Visto il D.P.R. 10.09.1990 n.285 che, tra l'altro, disciplina specificatamente la costruzione dei cimiteri, la redazione dei piani cimiteriali con tutte le relative disposizioni tecniche generali e regolamentari;

Visto il D.lgs. n.267/2000 e ss. mm.

Vista la Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm ed ii ;

Visto il Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8;

Visto lo Statuto Comunale

Ritenuto pertanto e conseguentemente necessario ed indispensabile, alla luce delle nuove disposizioni legislative in materia ed in relazione alla necessità di procedere alla riorganizzazione della gestione del cimitero di Adelfia dotarsi di uno strumento amministrativo in grado di gestire nel tempo le norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri;

Vista la proposta di adozione del nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria, composto da N. 86 articoli, che risponde alle odierne esigenze normative e che tratta, soprattutto la disciplina delle attività rimesse al Comune;

Tenuto conto che il vigente regolamento di polizia mortuaria verrà abrogato con effetto dell'entrata in vigore del nuovo;

Acquisiti i pareri di cui al 1 comma dell'art.49 del D.lgs. 18.8.2000, n.267;

Accertato che, non comportando il presente provvedimento impegno di spesa e/o diminuzione di entrata, non è necessario chiedere, ai sensi del citato art. 49, il parere sulla regolarità contabile;

Considerato che con votazione rese nelle forme di legge degli aventi diritto che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal presidente:

Presenti n. 11

Astenuti n. 2 (Ciardi e Campanella)

Votanti. n. 9

Voti contrari n. 2 (Gatti e Cosola Saverio)

Voti a favore n. 7 (Sindaco Cosola, Lafirenza, Macchia, Pantaleo, Zella, Caradonna, Reddavide).

DELIBERA

Di approvare il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria, composto da n. 86 articoli allegato alla presente deliberazione per farne parte sostanziale;

Di approvare il tariffario allegato anch'esso alla presente deliberazione;

Di dare atto che il medesimo sostituisce ogni precedente regolamento con esso incompatibile.

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa nelle forme di legge dagli aventi diritto che dato il seguente esito accertato e proclamato dal presidente :

Presenti n. 11

Astenuti n. 2 (Ciardi e Campanella)

Votanti. n. 9

Voti contrari n. 2 (Gatti e Cosola Saverio)

Voti a favore n. 7 (Sindaco Cosola, Lafirenza, Macchia, Pantaleo, Zella, Caradonna, Reddavide).

Stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI ADELFA
Via Vittorio Veneto 122
SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZI CIMITERIALI

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – OGGETTO

- 1) Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27/07/34, n. 1265, del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D. P. R. 10/09/90, n.285, della legge 30/03/2001, n. 130, recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e della legge regionale 15/12/2008, n. 34 e R.R. n. 8/2015 recante “Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri”, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare, nel territorio comunale, il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
- 2) La presente disciplina garantisce il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi funebri e di armonizzare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica, di efficienza e di efficacia delle prestazioni.
- 3) Per “attività funebre” si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta o disgiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti, da parte dell’impresa, intesa quale agenzia d’affari di cui all’art. 115 del R.D. n. 773/1931;
 - b) fornitura di feretro ed altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, nell’ambito dell’attività funebre.La disciplina contenuta nel presente regolamento si applica senza distinzione di culti religiosi.

Articolo 2 – COMPETENZE

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

I servizi oggetto del presente Regolamento, per quanto rientranti nelle funzioni comunali, vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

- 2) Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dal presente Regolamento, con il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.
- 3) Per i servizi di polizia mortuaria, delle attività funebri, di cremazione e cimiteriali, le funzioni, l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente Regolamento, sono stabilite dal competente organo comunale. Ove la gestione di servizi comunali sia a mezzo di terzi le condizioni di erogazione sono stabilite dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi, come pure le funzioni delegate.
- 4) Sono in tutti i casi fatte salve le disposizioni in cui spetti al comune l'esercizio di potestà autorizzatorie e/o di esercizio di pubblici poteri, di vigilanza e controllo aventi natura di pubblica funzione.

Articolo 3 – TRASPARENZA E ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- 1) Presso gli uffici dei servizi cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- 2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale e nel cimitero:
 - l'orario di apertura e chiusura;
 - copia del presente regolamento;
 - il tariffario concernente i servizi e le concessioni cimiteriali;
 - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
- 3) Gli atti e i documenti sono altresì resi accessibili sul sito web istituzionale del comune, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, nonché, per gli atti e provvedimenti per cui la pubblicazione abbia effetto di pubblicità legale, delle disposizioni dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
- 4) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a ogni altro servizio prestato nell'ambito del servizio cimiteriale, anche quando sia gestito da altri soggetti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio pubblico locale di cremazione, il servizio pubblico locale d'illuminazione elettrica votiva, la gestione di impianti e strutture obbligatorie o comunque funzionali al servizio cimiteriale.

Articolo 4 – RESPONSABILITA'

- 1) Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo, alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2) Ove il comune non gestisca direttamente un servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.
- 3) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
- 4) Per i rapporti con il comune o il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio alle condizioni di erogazione stabilite dal contratto di servizio.
- 5) I soggetti privati che operino all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme in materia di lavoro, contributive e di assicurazioni sociali obbligatorie, tributarie e fiscali, nonché di sicurezza nei luoghi di lavoro per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, fatta salva ogni altra disposizione, potrà inoltre costituire motivo di sospensione temporanea o di revoca dell'autorizzazione a operare all'interno dei cimiteri.

Articolo 5 – SERVIZI GRATUITI A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

- l'inumazione nel campo comunale;
- l'esumazione ordinaria extra decennali alla scadenza del turno ordinario di rotazione dei campi comuni;
- la deposizione in ossario comune delle ossa rinvenute in occasione delle esumazioni, salvo che non sia preventivamente richiesto dagli aventi titolo la loro raccolta per la conservazione in una sepoltura;
- la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- la visita necroscopica;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate;
- il feretro per le salme di persone i cui famigliari non risultino in gradi di sostenere la spesa sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo i criteri di cui all'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento.

Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente e automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle relative tariffe.

Articolo 6 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

- 1) Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio cimiteriale le violazioni accertate.
- 2) Altresì il personale dei cimiteri è obbligato:
 - a indossare il cartellino identificativo;
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
- trattenere, per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave e senza pregiudizio dell'azione penale, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a sorveglianza sanitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II – SERVIZI NECROSCOPICI

Articolo 7 – SERVIZI NECROSCOPICI DI COMPETENZA COMUNALE

Il comune assolve alle funzioni di deposito di osservazione e di obitorio, nei casi previsti dagli articoli 12 e seguenti decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in appositi locali, in cui possono anche essere impiantate ed esercitate celle frigorifere in applicazione dell'articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Ricorrendone la necessità, le relative funzioni possono essere effettuate presso ospedali o in altro edificio che risponda ai requisiti di cui all'articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Le strutture di cui al presente articolo possono svolgere funzioni di veglia, commiato, cerimoniali e le altre ritualità tanto religiose che civili o non religiose per onorare o commemorare defunti.

Nelle strutture di cui al presente articolo, è vietato l'ingresso alle persone accompagnate da cani o da altri animali, salvo le persone non vedenti.

Va da sé che l'accesso alle strutture è consentito solo negli orari stabiliti di apertura al pubblico.

Articolo 8 – STRUTTURE PER IL COMMIO

Per attivare una struttura per il commiato di cui all'art. 17 della L.R. n. 34/2008 è necessario possedere i requisiti previsti dall'art. 8 del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 8, per la conduzione di un'attività funebre.

Le strutture devono essere conformi a quanto prescritto dall'art. 15 del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 8 e possono essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebri, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

Il personale delle strutture per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all'attività.

Articolo 9 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

L'ammissione nei depositi d'osservazione o negli obitori è autorizzata dal sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o infine dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive- diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il servizio di igiene Pubblica dell'Asl in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R del 13.2.1964 n. 185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III – ATTIVITA' E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 10 – ATTIVITA' FUNEBRI

Si dà atto che i titoli di esercizio delle attività funebri, nonché, distintamente, delle attività considerate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione e loro successive modificazioni, queste ultime in quanto funzioni spettanti all'autorità locale di pubblica sicurezza, hanno specifica regolazione e che le relative funzioni amministrative, per quanto di competenza dei comuni, sono assolte dagli uffici e servizi comunali a ciò competenti.

L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo quanto previsto dall' art. 15 del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 8.

Per i soggetti che esercitano l'attività funebre nel comune, la verifica e accertamento della sussistenza dei relativi titoli ha luogo d'ufficio, in termini di collaborazione tra uffici e servizi comunali, ove si tratti di documentazione reperibile d'ufficio. In caso contrario, dietro richiesta dell'Ente, i soggetti esercenti l'attività funebre saranno tenuti a produrla anche in forma di autocertificazione di conformità della copia fornita all'originale.

I soggetti che esercitano l'attività funebre in altri comuni, quando debbano operare nel comune, possono provare il possesso dei relativi titoli nelle forme dell'articolo 47 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, trovando applicazione gli articoli 43 e 71 del medesimo testo unico. I controlli medesimi possono essere ripetuti, anche con modalità campionarie, in funzione di accertare la persistenza della sussistenza dei titoli.

Articolo 11 – NORME GENERALI PER IL TRASPORTO FUNEBRE

Costituisce trasporto funebre il trasferimento, previa autorizzazione (certificazione medica per il trasporto della salma ex art. 10 della Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii.), di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa.

Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, sul collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione.

Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati, che devono garantire la continuità, il corretto svolgimento e il decoro.

Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di indigenza della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Nell'ipotesi di cui al comma 4 lettera a) restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre, secondo tariffe stabilite dall'Ente.

Articolo 12 – TRASPORTO DI SALMA

Il trasporto della salma può avvenire, su richiesta di un familiare del defunto o di una persona convivente con il defunto o di un soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al momento del decesso presso l'abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l'obitorio o il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, previa disponibilità all'accoglimento della salma, o ad apposite strutture adibite per il commiato di cui all'articolo 17 della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34. In tali luoghi deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione ai sensi del D.P.R. 285/1990 e deve essere effettuato l'accertamento di morte da parte del locale medico necroscopo. Il trasporto della salma non è, invece, possibile nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la salute o l'igiene pubblica.

Per effettuare il trasporto di salma, che deve avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso non occorre alcuna autorizzazione da parte del comune, ma è sufficiente apposita certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il SSN, intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non reca pregiudizio per la salute pubblica ed è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

La certificazione medica di cui al precedente comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia. Lo stesso medico deve compilare la scheda di causa di morte ISTAT che accompagna la salma.

Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Il trasporto delle salme è a pagamento ed è effettuato a mezzo di idonea auto funebre.

L'addetto al trasporto deve consegnare copia della certificazione medica di cui al comma 2 al responsabile della struttura ricevente o suo delegato (congiunti, luogo di culto o obitorio o servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o apposite strutture adibite per il commiato) e deve dare comunicazione del trasporto al Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso, al Sindaco del comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.

Il responsabile, o suo delegato, della struttura di cui al comma 6, ad eccezione dell'abitazione privata, registra l'accettazione della salma indicando il luogo da cui proviene, l'orario di arrivo e le generalità dell'addetto al trasporto e ne dà comunicazione al comune ove è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.

Per il trasporto in abitazione privata, le comunicazioni di cui al comma 7 sono a cura dell'addetto al trasporto e controfirmate dai familiari o conviventi del defunto.

Il trasferimento di salma è eseguito in forma privata e senza corteo. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 5.

Per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di destinazione, è necessaria l'acquisizione del certificato, di cui all'art. 37, co.1, lett.a.1, del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n.8, da compilare in ogni sua parte, che dichiara l'idoneità della salma ad essere trasportata.

Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze, il Sindaco può autorizzare l'osservazione della salma in altri luoghi, previo parere favorevole della ASL territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.

Per gli adempimenti conseguenti al trasporto di salma si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n.8.

Articolo 13 – TRASPORTO DI CADAVERE

Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. L'autorizzazione al trasporto autorizzazione è necessaria anche per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio.

L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme alla modulistica di cui all'art. 37 c. 1 lett. b.4, del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n.8, compete al funzionario responsabile o delegato del Comune di decesso, anche quando il cadavere si trova in altro Comune.

L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di:

- a) esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
- b) esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
- c) elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.

Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate nello stesso Comune.

L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'art. 10 della L.R. n. 34/2008, ovvero su disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello di cui all'art. 37 c. 1, lett. B5, del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n.8.

Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio.

Il medico necroscopo della ASL competente per territorio, ai fini del trasporto del cadavere, provvede a constatare la realtà della morte secondo quanto previsto dall'art.4 del D.P.R. 285/1990, redigendo l'apposito certificato previsto dall'art. 37, co.1, lett.a.2, del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n.8.

Nel caso di decesso verificatosi all'interno di una struttura ospedaliera, gli adempimenti e le funzioni di medicina necroscopica sono affidate alla direzione sanitaria, in conformità di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, secondo periodo, della Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ii. Nel caso in cui la salma viene trasportata presso un comune diverso da quello del decesso è il medico necroscopo della ASL del comune di arrivo competente a redigere il certificato di accertamento della realtà della morte, dopo il prescritto periodo di osservazione ai sensi del D.P.R. 285/1990.

Le modalità tecniche con cui deve avvenire il trasporto di cadavere, i mezzi idonei al tipo di trasferimento da adottare e al tipo di personale da impiegare sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del D.P.R. 285/1990, nonché dall'articolo 15 della Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii.

L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, deve compilare un documento, su apposito modulo, attestante che:

- l'identità del defunto è stata accertata mediante documento di riconoscimento valido e corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni rilasciate;
- il feretro è stato confezionato secondo le modalità previste dal D.P.R. 285/1990;
- sono state adottate tutte le cautele igienico-sanitarie prescritte dalle norme in materia.

L'addetto al trasporto deve consegnare il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero o crematorio, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per consentire la registrazione del feretro stesso e per la verifica dell'integrità del sigillo.

All'atto del ricevimento del feretro, il responsabile del servizio cimiteriale o del crematorio procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento ed in particolare, del verbale di identificazione, chiusura del Feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al seppellimento.

Articolo 14 – TRASPORTO DI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'A.S.L. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio dell'A.S.L. detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, per eseguirne, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 15 – TRASPORTO PER SEPELLIMENTO IN CIMITERO DA E PER ALTRI COMUNI

Il trasporto di cadavere, di resti mortali od ossei o di ceneri in cimitero di altro comune è autorizzato con decreto del sindaco o suo delegato, a seguito di domanda da parte degli aventi diritto.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del comune nel quale il cadavere, i resti mortali od ossei, o le ceneri vengono trasferiti per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.

I cadaveri, i resti mortali od ossei, o le ceneri provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri o dei contenitori in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

Articolo 16 – TRASPORTO IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

Il trasporto di defunto per la sua tumulazione in cappella privata fuori dal cimitero purché contornata da un'area di rispetto è autorizzato dal sindaco secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 17 – TRASPORTO ALL'ESTERO O DALL'ESTERO E PASSAPORTO MORTUARIO

Il trasporto di defunto da o per l'estero è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso ovvero dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.

Il trasporto di cadavere o di resti esumati, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 n.1379 o di stati non aderenti a tale convenzione.

Nel caso di trasporto da o per stati firmatari della convenzione di Berlino, è necessario il rilascio di passaporto mortuario a cura del sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.

Per l'extradizione di cadavere dall'Italia verso paesi non aderenti alla convenzione di Berlino, è rilasciata autorizzazione al trasporto da parte del sindaco del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di nulla osta dell'autorità consolare dello stato in cui il feretro va estradato.

Per l'introduzione di cadaveri provenienti da stati non aderenti alla convenzione di Berlino, il sindaco, a seguito di domanda da parte dell'autorità consolare italiana del luogo di partenza del feretro si rilascia il nulla osta, informando il prefetto della provincia di frontiera di transito del feretro.

Nel caso di trasporto all'estero di resti ossei o di ceneri, non opera la convenzione di Berlino e pertanto non verrà rilasciato il passaporto mortuario ma l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal sindaco, redatta in lingua italiana e in lingua francese e contenente le generalità del defunto, le date di morte, di cremazione, di estumulazione o di esumazione, e il luogo di destinazione.

Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui all'articolo 10 bis della Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii., sono svolte dal personale sanitario dell'A.S.L. del luogo in cui

si è stato effettuato l'accertamento della realtà della morte, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 18 – VERIFICHE PREVENTIVE AL TRASPORTO DI CADAVERE

La chiusura del feretro è effettuata a cura degli addetti preposti allo svolgimento dell'attività funebre.

L'addetto al trasporto, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sulla dichiarazione di responsabilità con la quale si dichiara l'identità del cadavere, il corretto confezionamento del feretro secondo la sua destinazione e la distanza da percorrere, nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie prescritte dalla legge.

Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dall'incaricato del trasporto devono risultare da apposito verbale che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano il feretro. Qualora quest'ultimo venga consegnato a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

Articolo 19 – ASSISTENZA RELIGIOSA, RITI RELIGIOSI, RITI FUNEBRI E FUNERALI CIVILI

Presso il cimitero è assicurato il servizio di assistenza religiosa.

L'opera di assistenza è prestata dai ministri del culto lungo il periodo di apertura al pubblico del cimitero e in particolare durante le operazioni di accompagnamento del feretro alla sepoltura.

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.

Articolo 20 – VIGILANZA SUI TRASPORTI FUNEBRI E SULL'ATTIVITA' FUNEBRE

Fatte salve le competenze dell'azienda sanitaria locale, nonché di altri organi e amministrazioni per quanto di rispettiva competenza, la vigilanza e il controllo, tanto sulla sussistenza dei titoli di effettuazione che sulle modalità di esecuzione, sui trasporti funebri che si svolgono, in tutto o in parte, nel comune oppure in partenza da esso oppure in arrivo in esso, è esercitata dagli uffici comunali competenti sulla base del funzionigramma e delle disposizioni di servizio.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per trasporto funebre si intende il trasporto di salma, il trasporto di cadavere, il trasporto di feretri comunque effettuato, il trasporto di cassette contenenti ossa umane, il trasporto di urne cinerarie, il trasporto di resti mortali. Le relative autorizzazioni al trasporto sono rilasciate dal Comune.

Per il trasporto di parti anatomiche riconoscibili, di feti e prodotti del concepimento, si richiamano in quanto applicabili, rispettivamente, le norme di cui all'articolo 3 comma 2 del DPR 15 luglio 2003, n. 254 e dell'articolo 7 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 21 – DISPOSIZIONI GENERALE

- 1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 29.
- 5) Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, può provvedere il Sindaco con apposita ordinanza.

CAPO V – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 22 – INUMAZIONE

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture in fosse della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree di concessione.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Ogni fossa nel campo comune di inumazione e nei posti di sepoltura privata deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a ml. 2) la lunghezza di ml. 2,20 e la larghezza di ml. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno ml.0,50 da ogni lato. Si deve, perciò, calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50. Le fosse per inumazioni di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a ml. 2) una lunghezza media di ml. 1,50, una larghezza di ml. 0,50 e devono distare almeno ml. 0,50 da ogni lato. Si deve, perciò, calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

Articolo 23 – CIPPO

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3^a comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 50 dal piano campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 24 – TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 25 – DEPOSITO PROVVISORIO E TRASLAZIONI

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in altro loculo in concessione reso disponibile dal titolare con propria autorizzazione scritta con allegato documento di riconoscimento il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale senza alcun compenso tra privati.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 18 mesi.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà in danno degli eredi ad inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

La eventuale estumulazione delle salme per essere traslate e tumulate in altre sepolture è sempre consentita, a spese degli interessati. I feretri che le racchiudono devono risultare in perfetto stato di conservazione e, se deteriorati, devono essere incassati in cassa di lamiera zincata dello spessore non inferiore a mm. 2 prima che si proceda alla nuova tumulazione. Quando in occasione di apertura di sepolture i feretri, anche se non debbano essere rimossi per trasferimento, siano riscontrati in condizioni da non garantire la tenuta dei resti, devono essere sostituiti. Nel caso le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossari, su parere del competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.

Nel caso di traslazione di salme in loculi ove il concessionario sia deceduto o sia parente entro il terzo grado è necessario richiedere una nuova concessione del loculo e provvedere al pagamento di un somma pari al 50% del valore del loculo.

CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 26 – ESUMAZIONI ORDINARIE

- 1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- 2) Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno evitando preferibilmente i mesi di luglio e agosto e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari (art.14 L.R.34/2008).
- 3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- 4) È compito del Sindaco o di un proprio incaricato, stabilire, se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
- 5) Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il Sindaco in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici, purché siano decorsi dieci anni dalla morte e ne sussistano i requisiti.
- 6) Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e struttura del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il Sindaco, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.
- 7) Qualora si verificano le condizioni di cui al precedente comma 5 i resti mortali vanno reinumati per un periodo non inferiore ad anni 3.

Articolo 27 – AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

- 1) È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgenti nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2) Annualmente l'istruttore amministrativo di polizia mortuaria curerà la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria, previa ordinanza sindacale.
- 3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
- 4) I parenti, o altre persone interessate, avvertite in tempo utile, possono assistere alle esumazioni.

Articolo 28 – ESUMAZIONE STRAORDINARIA

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- 2) Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno, (escludendo luglio e agosto) e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

- 3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia che ha causato la morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 4) Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione o l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dichiari, su richiesta del Sindaco ed a norma dell'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 34/2008, che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 5) Le esumazioni o le estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Medicina Legale della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 29 – ESTUMULAZIONI

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai **40** anni.
- 3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai **40** anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
- 5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, ovvero di altri soggetti autorizzati, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- 6) I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
- 7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, o ritumulato in controcassa. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
- 8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del competente servizio dell'cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
- 9) Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno, (escludendo preferibilmente luglio e agosto) e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
- 10) Le estumulazioni straordinarie possono essere anch'esse eseguite in qualunque periodo dell'anno, (escludendo preferibilmente luglio e agosto) e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

- 11) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di estumulazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 12) Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di Medicina Legale dell'A.S.L. dichiari, su richiesta del Sindaco ed a norma dell'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 34/2008, che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 13) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.
- 14) Le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 30 – RACCOLTA DELLE OSSA

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 31 – OGGETTI DA RECUPERARE

- 1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni, effettuate da personale incaricato dal Comune o altri soggetti autorizzati, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'istruttore amministrativo di polizia mortuaria.
- 3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati all'istruttore amministrativo di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento dei servizi cimiteriali.

Articolo 32 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VII - CREMAZIONE

Articolo 33 – IMPIANTO DI CREMAZIONE

- 1) Viene dato atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino, ovvero caso per caso.
- 2) Qualora si dovesse istituire nel Cimitero comunale gli impianti di cremazione, le relative disposizioni saranno oggetto di specifica regolamentazione.

Articolo 34 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

- 1) L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato; l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a.1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione;

a.2) è istituito presso ogni Comune il registro della cremazione per i residenti.

Nel registro sono riportate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e la destinazione delle ceneri.

Il richiedente consegna al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.

b.1) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

Nella ipotesi di iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati, deve risultare, oltre alla volontà di essere cremato, anche l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.

I dati vengono trasmessi, a cura dell'associazione, al Comune per la trascrizione nel Registro.

L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

c.1) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

- 2) La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
- 3) La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b.1, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
- 4) Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.
- 5) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
- 6) Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto. L'esecutore testamentario o il rappresentante legale possono disporre la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
- 7) In caso di affidamento personale dell'urna l'ufficiale dello Stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico e quelle del defunto medesimo. Art.12 *R.R.n.8/2015*.
- 8) È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari l'ufficiale dello stato civile può autorizzare la cremazione dei resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di uno specifico avviso nell'Albo Pretorio.
- 9) Le ceneri già custodite al momento della data di entrata in vigore della legge regionale n. 34/2008 possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 della stessa legge ed art.13 *R.R n.8/2015*.

Articolo 35 – URNE CINERARIE

- 1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, che viene sigillata.
- 2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
- 4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10/9/1990 n.285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
- 5) Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
- 6) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nell'area cimiteriale ad esse destinate.
- 7) Le associazioni anzidette sono tenute a depositare presso l'Ufficio Stato civile del comune l'elenco dei soci aderenti e i loro aggiornamenti e possono essere collocate nei colombari in concessione alle associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultano incluse in detti elenchi.
- 8) Per quanto non previsto dal presente capo si rinvia alla legge n. 130/2001 ed agli art. 12 e 13 della legge regionale n. 34/2008.

CAPO VIII – ORGANIZZAZIONE DEI CIMITERI

Articolo 36 - ORARIO

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con ordinanza del Sindaco.
- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'istruttore amministrativo di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 37 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO

- 1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2) È vietata:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
- 3) Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Articolo 38 – DIVIETI SPECIALI

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) accumulare neve sui tumuli;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e/o di oggetti;
 - j) distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - k) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
 - p) divieto nei mesi di luglio e agosto di apporre fiori freschi.
- 2) I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debita autorizzazione.
- 3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 39 – RITI FUNEBRI

- 1) È possibile, previa autorizzazione del Responsabile del servizio, officiare riti religiosi all'interno del Cimitero.

Articolo 40 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNALI

- 1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali compatibili con il tipo di sepoltura e senza pregiudizi delle sepolture adiacenti. Le realizzazioni di tali manufatti dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico previa presentazione domanda di autorizzazione con allegato disegno del manufatto con relative misure.
- 2) Nel caso in cui detti ornamenti invadano o rechino pregiudizio ad altre sepolture il Custode del Cimitero, sentito il proprio Responsabile, provvederà alla rimozione.
- 3) Il Comune provvede, trascorsi i sei mesi dalla data di inumazione, al montaggio di monumento funebre.

Articolo 41 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- 2) In occasione di ornamenti di fiori freschi depositati innanzi al luogo di sepoltura, a seguito di riti funebri, gli stessi saranno rimossi dopo le 72 ore dell'avvenuta tumulazione.
- 3) Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 42 – MATERIALI ORNAMENTALI

- 1) Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2) Il Responsabile dell'Ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO II – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 43 – SEPOLTURE PRIVATE

- 1) Nel cimitero comunale possono esistere le seguenti specie di sepoltura:
 - a) sepoltura nei campi di inumazione;
 - b) sepoltura privata a pagamento, ad esclusione degli indigenti, mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - I - loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune;
 - II - cellette-ossario costruite dal Comune;
 - III - aree per la costruzione di sepoltura con ipogei a sarcofago, edicole, cappelle.
- 2) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa comunale, a tempo determinato e revocabile, in quanto il Cimitero comunale è soggetto al regime dei beni demaniali come previsto dall'art. 824 del Codice Civile.
- 3) La concessione, regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale, è stipulata ai sensi della normativa vigente in materia, previa assegnazione del manufatto.

- 4) La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso per un periodo determinato di aree destinate alla costruzione di opere sepolcrali, cappelle, edicole, monumenti e di sepolture a seguito di pubblicazione di apposito bando pubblico. Il rilascio della concessione per la costruzione della cappella, edicola, monumento, ecc. comporta il pagamento del prezzo corrispondente ed impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed alla esecuzione delle opere entro il termine previsto nell'atto di concessione.
- 5) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Articolo 44 – DURATA DELLE CONCESSIONI

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 2) La durata, per le concessioni rilasciate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, è fissata:
 - In 99 anni rinnovabili per le aree destinate alle sepolture private per famiglie e collettività (Enti, corporazioni, confraternite, ecc.);
 - In 50 anni rinnovabili per i loculi costruiti dal Comune, cellette ossario o comunque per le sepolture private individuali;
 - in 10 anni per le concessioni per inumazione nei campi collettivi;
- 3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, fatta eccezione per le inumazioni decennali nei campi comuni.
- 4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto di concessione. Diversamente, la data coinciderà con la data della sepoltura.
- 5) Nel caso di concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento è valida la durata già stabilita.

Articolo 45 – MODALITA' DI CONCESSIONE

- 1) La sepoltura individuale privata, può concedersi, di norma, solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossari; delle ceneri per le nicchie e per le urne.
- 2) La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma e qualora ci sia la disponibilità, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni o sia coniuge superstite del defunto, ovvero sia affetto da grave e documentata malattia.
- 3) La deliberazione relativa alla decisione di costruire nuovi loculi dovrà stabilire anche il numero di loculi, non inferiore al 10% del totale da costruire, non soggetti a concessione e che devono rimanere a disposizione del Comune per i casi di tumulazione di salme prive di loculi.
- 4) La deliberazione con cui si decide di costruire nuovi loculi potrà indicare modalità diverse di assegnazione qualora la realizzazione avvenga con il c. d. "sistema dell'autofinanziamento".

- 5) La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 6) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, previa pubblicazione di apposito bando pubblico.
- 7) La concessione delle aree o lotti sono a tempo determinato e non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. La Giunta Comunale, con proprio atto, nello stabilire il corrispettivo di concessione, determinerà anche la durata che non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
- 8) Le tombe di famiglia e le cappelle gentilizie, dipendendo da vera e propria concessione d'uso, riflettono un demanio incommerciabile ed imprescindibile. Pertanto nel caso di rinuncia o di abbandono il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di concessione a chiunque.
- 9) Per la concessione di loculi, cellette o altri manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Articolo 46 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

- 1) Salvo quanto già previsto dall'art. 44, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, confraternite, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2) È fatto assoluto divieto di acquisto o di vendita di loculi tra privati.
- 3) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
- 4) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione, salvo predeterminata designazione da parte del o dei concessionari fondatori in sede di stipula di contratto di concessione del lotto.
- 5) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione e/o fondatore o suoi eredi con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, da presentare al Responsabile del Servizio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- 6) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
- 7) L'eventuale condizione di particolare benemeranza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, dal fondatore del sepolcro o suoi eredi legittimi depositata presso il Comune almeno 2 (due) anni prima del decesso della persona per cui sarà richiesta la sepoltura.

- 8) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- 9) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 10) Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue a quanto concesso, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 47 – MANUTENZIONE, CANONE ANNUO, AFFRANCAZIONE

- 1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per i motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 2) Nelle sepolture private costruite dal Comune (loculi e cellette ossario), il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, mentre spetta al concessionario la manutenzione di:
 - tutte le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti;
- 3) Qualora il concessionario non provveda per 3 (tre) anni al mantenimento del decoro, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Articolo 48 – COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI

Le concessioni in uso di aree/lotto per cappelle gentilizie, sepolcrali, edicole ecc. di cui all'art. 43, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto al Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e opere pubbliche entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto concessorio ed alla esecuzione delle opere relative secondo le disposizioni ed entro i termini previsti dal DPR 380/2001, pena l'automatica decadenza delle concessioni stesse. Per giustificati motivi da valutare caso per caso, a richiesta degli interessati, con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e opere pubbliche, può essere concessa, una proroga gratuita non superiore a 12 mesi per la presentazione del progetto.

Qualora l'area, all'atto della stipula dell'atto di concessione, non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area/lotto stesso.

I termini e le modalità per la costruzione delle cappelle, edicole, ecc. sono quelli previsti dal DPR 380/2001, ivi comprese le norme tecniche di costruzione e le sanzioni.

La realizzazione delle lapidi sulle fosse decennali è soggetta a semplice autorizzazione dal Servizio di gestione del territorio infrastrutture e opere pubbliche.

CAPO II – SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 49 – SUBENTRI

- 1) Nel caso di cappelle funerarie plurifamiliari (art. 46 comma 3) se uno o più concessionari dichiarino la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura, in tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali a condizione che non vi siano eredi dei rinunciatari precisamente individuabili.
- 2) L'individuazione di separate quote o la rinuncia, non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 3) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 4) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 46 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 5) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 46, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
- 6) Trascorso il termine di 3 (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza.
- 7) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 46, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 8) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione unilaterale di decadenza della concessione.

Articolo 50 – RINUNCIA A CONCESSIONE SEPOLTURA INDIVIDUALE

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% del costo praticato nell'ultima vendita dei loculi rivalutata con gli indici ISTAT.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Il rimborso avverrà allorquando il loculo o la celletta sia stata riassegnata dal Comune ad altro concessionario.

Articolo 51 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

- 1) Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere/lotto, salvo i casi di decadenza (36 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di concessione), quando:
 - a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
- 2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso pari ad una somma del 50% della somma versata in corrispettivo senza rivalutazione.
- 3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 52 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree/lotto per la realizzazione di cappelle, edicole, ecc., salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- 2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della somma del suolo versata come corrispettivo rivalutata.
- 3) Ai concessionari non è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, l'indennizzo per le opere costruite.
- 4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 53 – REVOCA

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero, rimanendo a carico dello stesso, le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto e mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 54 - DECADENZA

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti, entro 60 giorni dall'evento previsto;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto all'art. 45, quinto comma;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 47, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 47;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2) Nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è prevista una pronuncia di decadenza adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.
 - 3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 - 4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.
 - 5) Nel caso in cui la decadenza derivi dai casi previsti dalla lett. d) o da altri termini previsti dall'art. 48, o da pregresse statuizioni diverse da quelle previste dal presente Regolamento riguardanti cappelle, edicole, ecc. non ultimate, ove accertato che non vi siano richieste di assegnazione (o liste di attesa) invase di aree o lotti è ammesso rinnovo della concessione da parte del Responsabile del Servizio secondo i termini previsti dal presente Regolamento, assolvendo al pagamento di un corrispettivo integrativo a seconda dei seguenti casi:
 - pari ad 1/5 del costo iniziale del lotto rivalutato se l'area risulta non ancora edificata;
 - pari ad 1/20 del valore del lotto rivalutato se l'opera di costruzione non è ultimata sulla base di una autorizzazione/permesso rilasciata entro 12 mesi dall'atto di Concessione come previsto dall'art. 50, salvo proroga di ulteriori 12 mesi;
 - pari ad 1/10 del valore del lotto rivalutato se l'opera di costruzione è in corso di costruzione sulla base di una autorizzazione/permesso rilasciata oltre 12 mesi dall'atto di Concessione;
 - 6) Eventuali irregolarità tecniche/edilizie dovranno essere sanate attraverso apposita richiesta ai sensi del DPR 380/2001.

Articolo 55 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2) Successivamente la Giunta Comunale disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 56 – ESTINZIONE

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 43, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO III – ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 57 – TIPI DI ILLUMINAZIONE – LAMPADE VOTIVE

- 1) Sulle tombe ad inumazione, nonché nelle cappelle, loculi, edicole, colombari, tumuli ed ossari è consentito ogni tipo di illuminazione votiva (cera, elettrica).
- 2) Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune con diritto di esclusività e può essere gestito in economia o mediante ditta appaltatrice.

Articolo 58 – RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ED ABBONAMENTO

- 1) La richiesta di allacciamento e abbonamento alla rete di illuminazione elettrica votiva deve essere fatta dall'interessato all'Ufficio Economato se il servizio è gestito in economia od alla Ditta appaltatrice in caso di gestione appaltata. In quest'ultimo caso, la Ditta appaltatrice dovrà presentare, per ogni impianto, apposito modulo compilato, che dovrà essere controfirmato dall'addetto dell'Ufficio Economato.
- 2) La durata minima dell'abbonamento è di anni uno, prorogabile, per tacito consenso di anno in anno, salvo disdetta, da inviare a mezzo lettera raccomandata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. L'abbonamento avrà decorrenza dal giorno del versamento del relativo canone e dovrà essere pagato sempre in via anticipata, o con un versamento unico annuale.
- 3) Le tariffe per l'allacciamento e l'abbonamento sono determinate con deliberazione della Giunta comunale e potranno essere modificate in relazione ai costi dell'energia elettrica, della mano d'opera, dei materiali impiegati e di altre considerazioni da specificare nel relativo atto.
- 4) Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica, con esclusione della tassa di quietanza.

Articolo 59 – MODIFICA AGLI IMPIANTI

- 1) Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dall'accettazione di preventivo di spesa che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 60 – DOVERI DELL'UTENTE

- 1) È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esso attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazione all'impianto stesso.
- 2) I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo la eventuale azione civile e penale che da parte del Comune dovesse essere promossa.
- 3) Il Comune o l'Impresa appaltatrice avrà la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

Articolo 61 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE

- 1) Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle rate di abbonamento e di pretendere rimborsi di sospendere il pagamento delle rate di abbonamento e di pretendere rimborsi di sorta.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 62 – SERVIZI IN AMBITO NECROSCOPICO E CIMITERIALE – REGISTRO DI CATEGORIA – ACCESSO AL CIMITERO

- 1) Il Comune provvede ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad esso spettanti ai sensi della normativa statale e regionale. Così come previsto dall'art.5 della L.R.n.34/2008 la gestione dei servizi pubblici in ambito necroscopico e cimiteriale ed in particolare la esecuzione di lavori cimiteriali, quali inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, traslazione di feretri all'interno del cimitero, opere murarie per inconvenienti igienico sanitari e quant'altro connesso al dare i lavori finiti, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.
- 2) Le ditte che intendono eseguire lavori, nell'interno del Cimitero, per conto dei concessionari di sepolture quali tombe di famiglia, cripte, edicole funerarie, devono possedere le caratteristiche di impresa esecutrice e rispettare le disposizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
- 3) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, sarà necessario presentare specifica istanza a seconda della tipologia dei lavori da eseguire.
- 4) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività, comunque, censurabili.

- 5) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
- 6) Il Sindaco, con apposita ordinanza, disciplina gli orari e le modalità per l'accesso delle ditte che intendono eseguire lavori nell'interno del Cimitero per conto dei concessionari di sepolture.

Articolo 63 – TITOLI EDILIZI DI SEPOLTURE PRIVATE

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private quali tombe di famiglia, cripte, edicole funerarie debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche, su conforme parere del responsabile sanitario, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, del DPR 380/2001 (comprendente quelle di cui agli artt. 93 e 94) e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- 2) Nel titolo edilizio viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, nel rispetto di eventuali schemi tipologici predefiniti allegati al programma/progetto approvato dal Comune.
- 3) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 4) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 5) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate secondo le disposizioni del DPR 380/2001 dal Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche.
- 6) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 7) I permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione, mentre i termini di inizio ed ultimazione dei lavori sono quelli previsti dal DPR 380/2001.
- 8) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è necessario presentare apposita istanza a seconda della tipologia di intervento.

Articolo 64 – RESPONSABILITA' – DEPOSITO CAUZIONALE

- 1) Il direttore dei lavori è responsabile della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2) Il Comune può chiedere, anche in misura forfetaria, l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, il cui ammontare è determinato dal Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche in riferimento all'entità e tipologia dei lavori da eseguire e sulla base di apposita delibera quadro della Giunta Comunale.

Articolo 65 – RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

- 2) È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche.
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o da imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa è tenuta a ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 66 – INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

- 1) È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4) Nei giorni non lavorativi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 67 – ORARIO DI LAVORO

- 1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato con apposita ordinanza del Sindaco.
- 2) È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche.

Articolo 68 – SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

- 1) Il Sindaco, con apposita ordinanza, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato dalle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 69 – VIGILANZA

- 1) Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, anche a mezzo della Polizia Municipale, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2) Il Responsabile accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di
Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 1) Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere, per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
- 2) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
 - 3) Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 70 – FUNZIONI – AUTORIZZAZIONI

- 1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi; occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni;
 - dovranno lasciare la salma in consegna alla ditta gestoria dei cimiteri che ne curerà la tumulazione e/o l'inumazione.
- 2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, nonché dall'art. 15 della legge regionale n. 34/2008.

Articolo 71 – DIVIETI – VIGILANZA

- 1) È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 72 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI – TUMULAZIONI PRIVILEGIATE

- 1) All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta degli "Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla Comunità.
- 2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".
- 3) Le tumulazioni privilegiate al di fuori dell'area Cimiteriale sono autorizzate dal Sindaco previo nulla osta della Giunta Regionale, dell'ASL competente e di tutti gli Enti-Uffici-soggetti eventualmente coinvolti.

Articolo 73 – MAPPA

- 1) Presso il Settore Assetto del Territorio è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.
- 3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 74 – ANNOTAZIONI IN MAPPA

- 1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2) La mappa deve contenere, se possibile, almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 75 – REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

- 1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 – 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 76 – SCHEDARIO DEI DEFUNTI

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) L'ufficio Stato civile, sulla scorta del registro di cui all'art. 76, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art.74.

Articolo 77 – SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

- 1) Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Il Responsabile dell'Ufficio predispose, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

Articolo 78 – STRUTTURE PER IL COMMIATO

- 1) Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato.
- 2) Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
- 3) Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
- 4) Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme comunitarie e nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
- 5) Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

CAPO II – NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 79 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, se non diversamente previsto.
- 2) Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 80 – CAUTELE

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3) Essa si limiterà per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 81 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO – UFFICI COMUNALI – OBBLIGHI DEL PERSONALE

- 1) Spetta al Responsabile del Servizio, competente, se non diversamente previsto, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
- 2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, saranno adottati dalla Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Responsabile del Servizio, del Consiglio Comunale o del Sindaco.
- 3) Il Responsabile del Servizio è il Responsabile degli Affari Generali, se non diversamente indicato.
- 4) Il Settore Polizia Municipale provvede all'attività di vigilanza, anche su richiesta degli Uffici comunali interessati.
- 5) L'Ufficio competente per il rilascio delle autorizzazioni relative alla attività funebre, nonché al rilascio delle licenze disciplinate dal TULPS ed alle altre attività di carattere commerciale, è lo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- 6) L'Ufficio competente per la stesura degli atti di concessione ed il monitoraggio delle scadenze è l'Ufficio Contratti;
- 7) L'Ufficio competente per il rilascio delle autorizzazioni relative al trasposto di salme, di cadaveri e di resti mortali, al rilascio del passaporto mortuario ed altre attività di carattere amministrativo non rientranti nei compiti dei suddetti Settore o Uffici, è l'Ufficio Stato civile;
- 8) L'Ufficio competente per il rilascio dei titoli edilizi e abilitativi è l'Ufficio edilizia privata.
- 9) Viene fatta salva una diversa individuazione e distribuzione delle competenze in forza del Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali.
- 10) Al Cimitero prestano servizio i dipendenti comunali ad esso assegnati. In particolare, spetta ai dipendenti comunali assegnati al Cimitero:
 - a) la responsabilità dell'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, del buon ordine e del rispetto dovuto al luogo, dell'opera e del contegno degli operatori abilitati all'espletamento dei servizi cimiteriali;
 - b) l'obbligo di informare prontamente il Responsabile competente per qualsiasi irregolarità riscontrata, con l'ulteriore obbligo di annotare su apposito registro gli eventuali reclami del pubblico;
 - c) curare la perfetta tenuta dei registri di seppellimento;

- d) sovrintendere a tutte le operazioni svolte nel Cimitero dai necrofori ed alla regolare apposizione dei segni funerari sulle fosse;
 - e) informare il Responsabile competente su ogni eventuale disservizio relativo alle operazioni esecutive cimiteriali;
 - f) sorvegliare costantemente le salme depositate nella sala di osservazione;
 - g) vigilare per la buona tenuta del materiale in dotazione per lo svolgimento dei vari servizi;
 - h) coadiuvare il medico per le autopsie;
 - i) impedire che si commettano abusi e si creino servitù di qualunque specie a carico del Cimitero, sia all'interno che all'esterno, che si asporti terra, pietre, erbe, legna e qualunque altra cosa inerente al suolo interno.
 - l) la custodia;
 - m) l'espletamento di tutti gli altri servizi che nell'interesse della pulizia e della conservazione del Cimitero vengono disposti dal personale comunale ad esso assegnato.
 - n) apertura e chiusura della struttura cimiteriale.
- 11) Sono affidate a ditte esterne le seguenti operazioni:
- a) il tracciamento, la escavazione e il riempimento delle fosse per le inumazioni comuni e private;
 - b) la inumazione dei cadaveri o la loro deposizione nei sepolcri comuni o privati;
 - c) la pulizia interna del Cimitero;
 - d) la esecuzione, a richiesta dei dipendenti comunali assegnati al Cimitero, delle esumazioni ordinarie decennali e di quelle straordinarie nell'interesse della Giustizia, ovvero autorizzate dal Responsabile competente.

Articolo 82 – CONCESSIONI PREGRESSE

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 79 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
- 2) Eventuali concessioni pregresse oggetto di decadenza, sanabili mediante rinnovo ai sensi dell'art. 54, non possono azzerare la decorrenza del termine di scadenza globale della concessione, pena il pagamento integrale del corrispettivo già corrisposto per l'assegnazione con rivalutazione.

Articolo 83 – SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO – REGOLARIZZAZIONI

- 1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dello "*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
- 2) La Giunta comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per dar luogo al provvedimento di riconoscimento.
- 3) Le domande di tumulazione in manufatti cimiteriali di vecchia data, per i quali non sia possibile accertare l'esistenza di un regolare atto di concessione, possono essere accolte solo quando, da parte degli interessati, sia stato richiesto e preventivamente provveduto alla regolarizzazione della concessione mediante la stipulazione del relativo atto. Per ottenere la

regolarizzazione della concessione, gli interessati devono presentare la necessaria documentazione atta a dimostrare il grado di parentela che lega l'istante alla persona del o dei defunti già tumulati nel manufatto del quale trattasi, nonché il titolo in base al quale si ha diritto alla concessione, fatti sempre salvi eventuali diritti di terzi. In ogni caso, la regolarizzazione deve essere limitata alla tumulazione della salma di persone appartenenti alla famiglia, o eredi dell'originario concessionario entro e non oltre il 4° grado. La regolarizzazione comporta soltanto il pagamento delle spese contrattuali.

Articolo 84– TARIFFARIO OPERAZIONI CIMITERIALI

Le operazioni cimiteriali sono subordinate al pagamento della somma da pagarsi al Comune di Adelfia indicata in tariffa da stabilirsi con delibera del Consiglio Comunale e costituirà allegato al presente Regolamento ed effettuate esclusivamente dal personale incaricato alla custodia dei due cimiteri

Il pagamento dei servizi cimiteriali nonché il pagamento dei loculi deve avvenire necessariamente prima dell'espletamento operazione con pagamento effettuato con bollettino postale, o bonifico bancario, o con carta di credito su c/c intestato al servizio tesoreria comunale.

Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del Personale, relativa alle operazioni svolte.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia, con particolare riferimento al D.P.R. 10/09/1990, n. 285, recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria", alla legge 30/03/2001, n. 130, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", alla Circolare Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24 ed alla legge regionale 15/12/2008, n. 34, recante "Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri", al DPR 380/2001 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Il tariffario costituisce allegato del presente regolamento.

Articolo 85 – SANZIONI

- 1) Le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, salvo che non costituiscano reati previsti dal Codice penale ovvero da leggi speciali, sono punite con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra euro 250 ed euro 9 mila, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera d) della legge regionale Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. n. 689/1981.
- 2) Le sanzioni relative alla costruzione abusiva o difforme di sepolture private sono disciplinate dalle disposizioni legislative previste in materia edilizia dal DPR 380/2001.

Articolo 86 – ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della Delibera di approvazione.
- 2) Il precedente regolamento comunale di polizia mortuaria è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente.



COMUNE DI ADELFA
Via Vittorio Veneto, 122

TARIFFARIO OPERAZIONI CIMITERIALI (art. 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria)

OPERAZIONI CIMITERIALI	PREZZI
INUMAZIONE O SEPPELLIMENTO	€ 180,00
ESUMAZIONI STRAORDINARIE	€ 360,00
ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	€ 360,00
RIAPERTURA LOCULI PER INTRODUZIONE DI CASSETTE ED URNE IN LOCULI GIA' IN USO	€ 180,00
RIAPERTURA OSSARIO PER INTRODUZIONE DI CASSETTE ED URNE IN OSSARI GIA' IN USO	€ 180,00
ISPEZIONE SALMA (IN CASO DI NON COMPLETA MINERALIZZAZIONE, COMPRESO MURATURA E SMURATURA)	€ 360,00
SPOSTAMENTO DI SALMA O RESTI ALL'INTERNO DEI DUE CIMITERI RIONALI, COMPRESA LA SMURATURA E LA MURATURA	€ 360,00
INUMAZIONE CENERI	€ 125,00
DISPERSIONI CENERI IN LUOGO AUTORIZZATO	€ 125,00
TUMULAZIONI DI SALME	€ 180,00
LAVAGGIO DI OSSA DOPO ESUMAZIONI O ESTUMULAZIONI	€ 70,00
TUMULAZIONI IN CASSETTINE DI ZINCO DOPO ESUMAZIONI	€ 100,00

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO

Rocco CAMPANELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCHIRALDI Giuseppe

PARERI EX ART. 49 C. 1 Decreto Lgs 18-8-2000, n. 267.

REGOLARITÀ TECNICA parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa CIRILLO Checchina

REGOLARITÀ CONTABILE parere: Favorevole

IMPEGNO n. // BILANCIO // //

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il presente atto resterà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data odierna

_____ (Art. 124 c. 1 Decreto Lgs. 18-8-2000, n. 267).

L'affissione, a ministero del Segretario Generale, sarà eseguita dal Messo Comunale.

VISTO per l'avvenuta affissione.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCHIRALDI Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna _____ (Art. 124 c. 1 Decreto Lgs 18-8-2000, n. 267);

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCHIRALDI Giuseppe

ESECUTIVITÀ'

È divenuta esecutiva il _____;

- ◇ decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134 Lgs. 18-8-2000, n. 267);
- ◇ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 267/2000.

La presente deliberazione è firmata digitalmente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCHIRALDI Giuseppe